

**Bruxelles, 9 settembre 2025
(OR. en)**

**12658/25
ADD 1**

**ENV 817
MI 637
DELECT 127**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2025) 5961 final - Annex
Oggetto:	ALLEGATO della direttiva delegata della Commissione che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come elemento di lega nell'acciaio, nell'alluminio e nel rame

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 5961 final - Annex.

All.: C(2025) 5961 final - Annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.9.2025
C(2025) 5961 final

ANNEX

ALLEGATO

della

direttiva delegata della Commissione

che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come elemento di lega nell'acciaio, nell'alluminio e nel rame

ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, le voci 6 a), 6 a)-I, 6 b), 6 b)-I, 6 b)-II e 6 c) sono sostituite dalle seguenti:

"6 a)	Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso	Scade il [OP: 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva delegata].
6 a)-I	Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso*	Scade il 30 giugno 2027 per tutte le categorie.
6 a)-II	Piombo come elemento di lega nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso*	Scade il 30 giugno 2027 per tutte le categorie.
6 b)	Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso	Scade il [OP: 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva delegata].
6 b)-I	Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo*	Scade il [OP: 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva delegata] per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10. Scade il 30 giugno 2027 per la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali, e per la categoria 11.
6 b)-II	Piombo come elemento di lega nell'alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso*	Scade il [OP: 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva delegata] per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10. Scade il 30 giugno 2027 per la categoria 9, limitatamente agli

		strumenti di monitoraggio e di controllo industriali, e per la categoria 11*.
6 b)-III	Piombo come elemento di lega nelle leghe di alluminio per colata contenenti fino allo 0,3 % di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo*	Scade il 30 giugno 2027 per le categorie da 1 a 8, per la categoria 9 esclusi gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali e per la categoria 10.
6 c)	Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso*	Scade il 30 giugno 2027."

*** L'esenzione non si applica alle AEE destinate al pubblico se queste ultime o loro parti accessibili possono essere messe in bocca dai bambini in condizioni d'uso normali o prevedibili. Si applica tuttavia nei casi in cui è possibile dimostrare quanto segue:

che il tasso di cessione del piombo da una siffatta AEE o da una sua parte accessibile (rivestita o no) non supera $0,05 \mu\text{g}/\text{cm}^2$ all'ora (equivalente a $0,05 \mu\text{g}/\text{g}/\text{h}$) e,

per gli articoli rivestiti, che il rivestimento è sufficiente a garantire che detto tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni in condizioni d'uso dell'AEE normali o ragionevolmente prevedibili.

Ai fini della presente nota si ritiene che un'AEE o una parte accessibile di un'AEE possano essere messe in bocca dai bambini se hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o se presentano una parte staccabile o sporgente di tale dimensione."